



# COMUNE DI MINEO

(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 25-02-2023.

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000. Revoca concessioni cimiteriali dei loculi comunali a muro ad un posto Sez. "B", lato sinistro e destro.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che le avverse condizioni meteo che hanno colpito alcuni comuni della Sicilia orientale nei giorni 9 e 10 febbraio 2023, hanno interessato tutto il territorio del Comune di Mineo, caratterizzate da precipitazioni con rovesci e temporali, di forte intensità, da persistenza ed accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, tali da considerarsi eventi assolutamente eccezionali, che hanno comportato ingenti danni alla viabilità interne ed esterna al centro abitato ed alla generalità delle infrastrutture pubbliche e private, in particolare il crollo di una parte del Cimitero Comunale;

**CHE** si sta procedendo al recupero delle bare dei monumentini interessati dal crollo della parte del Cimitero Comunale;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 13.02.2023 con la quale in via d'urgenza e temporanea si stabiliva di adagiare temporaneamente le bare all'interno dei locali del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Siracusa, adiacente il civico cimitero;

**CHE** risulta necessario procedere a dare una degna tumulazione alle salme interessate dall'evento calamitoso eccezionale e scongiurare eventuali problemi di carattere igienico sanitario che potrebbero verificarsi;

**ATTESO** che, dai progetti di ampliamento già realizzati ed in fase di completamento risulta sempre una carenza di posti salma;

**CONSIDERATO** che si rende indifferibile il reperimento di loculi disponibili, al fine di evitare gravi pericoli per l'igiene e la salute e l'ordine pubblico;

**CONSIDERATO** che la perpetuità delle concessioni cimiteriali, consentita dal Regio Decreto n. 1880/1942, non è più stata prevista dai successivi regolamenti statali di polizia mortuaria, adottati con D.P.R. n. 803/1975 e D.P.R. n. 285/1990, i quali hanno disposto che le concessioni "sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni" e che "le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero";

**VISTO** l'art. 69 comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17.10.2019 che testualmente recita: "Il Comune,

attraverso i propri organi tecnici ed amministrativi, sulla base degli atti in possesso, nonché di specifici accertamenti in loco, debitamente verbalizzati, rileva quali concessioni a tempo determinato di tombe a muro, loculi o colombari, possono essere revocate dopo che siano trascorsi cinquant'anni dall'ultima tumulazione, ove ciò sia reso necessario per supplire ad una grave situazione di carenza di posti-salma e sempreché alla predetta situazione non sia possibile ovviare in tempi brevi mediante l'ampliamento del cimitero";

**CONSIDERATA** la necessità di supplire ad una grave situazione di carenza di posti-salma presso il cimitero Comunale di Mineo, risultante dagli atti di concessione in possesso dell'Ufficio, in confronto con le disponibilità di tombe a muro e loculi nel cimitero comunale, rapportata alla media annua di mortalità nel Comune di Mineo, risultante dagli atti dello Stato Civile;

**RITENUTO** di dovere procedere alla revoca delle concessioni delle tombe a muro ad un posto sez. B lato destro e sinistro, per le quali siano trascorsi cinquant'anni dall'ultima tumulazione così come previsto dall'art. 69 comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

**VISTO** il verbale redatto dall'Area Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune, sulla base degli atti in possesso e di specifici accertamenti in loco, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evincono quali sono, tra quelle sopra considerate, le sepolture per le quali sono trascorsi cinquanta anni dall'ultima tumulazione;

**CONSIDERATO** che dal citato verbale si evince, parimenti, quali siano, tra quelle sopra considerate, le tombe che sarebbero suscettibili di pronuncia di decadenza da parte del Comune, ai sensi dell'art. 69 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria;

**CHE** si è proceduto all'affissione dell'avviso di avvio del procedimento di revoca delle concessioni delle tombe a muro a un posto sez. B, lato destro e sinistro sia nelle aree cimiteriali che nei loculi oggetto di decadenza di cui al suddetto verbale;

**RIBADITO** che, persistendo le condizioni di crisi di disponibilità di sepolture, si rende necessario acquisire ulteriori loculi al fine di garantire aree di sepoltura a fronte dei nuovi decessi;

**CONSIDERATA** la competenza sindacale, quale autorità sanitaria locale, prevista dalla vigente normativa;

**VISTO** l'art. 1, comma 1, della Legge Regionale n. 48/1991;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, nonché l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

**VISTO** l'OREL n.16 del 15.03.1963 e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

1. in considerazione del superiore interesse pubblico ed igienico-sanitario, per sopperire alla carenza di posti salma, la revoca delle concessioni dei loculi cimiteriali per i quali sono trascorsi cinquant'anni dall'ultima tumulazione, come si evince dal verbale allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "A", accordate con i provvedimenti ivi indicati ovvero per le quali non sia stato possibile reperire negli archivi comunali alcun atto formale, in considerazione del lungo tempo trascorso. Nello specifico delle tombe a muro a un posto Sez. B, lato sinistro e destro presso il cimitero Comunale di Mineo e

precisamente:

- LATO SINISTRO nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35;
  - LATO DESTRO nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27;
2. Disporre l'estumulazione dei resti mortali tumulati nei loculi indicati nel suddetto allegato A, a condizione che le stesse si trovino nello stato di completa mineralizzazione;
  3. La raccolta dei resti mortali estumulati in cassetta ossario da collocare in via transitoria e per l'urgenza nel numero massimo consentito, negli spazi idonei all'interno del cimitero comunale.
  4. Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, i discendenti in linea retta dei defunti tumulati nelle tombe a muro sopra individuate, hanno facoltà di chiedere che i resti mortali dei propri cari restino nelle edicole-ossario (a cura e spese degli interessati).
  5. che, decorso detto termine di sei mesi, in mancanza di espressa richiesta da parte dei discendenti in linea retta, i resti mortali verranno trasferiti nell'ossario comune.
  6. Incaricare il Responsabile dell'Area Lavori pubblici e manutenzione dell'esecuzione della presente ordinanza.
  7. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e di affiggerne copia nella bacheca del Cimitero Comunale e nei luoghi pubblici maggiormente frequentati del Comune.

#### **DISPONE**

- la trasmissione del presente provvedimento all'U.T.G.- Prefettura di Catania, all'A.S.P. di Catania, distretto di Caltagirone e al Comdo di P.M. locale;
- la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni e la sua affissione presso il cimitero comunale.

**IL SINDACO**

*F.to Mistretta Giuseppe*

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**N. 330 Reg. Pubbl.**

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, dal 25-02-2023 al 12-03-2023 ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

**IL SINDACO**

*F.to Mistretta Giuseppe*